



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019; B) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019

Art. 3 (Trattato di estradizione)

Cause obbligatorie di rifiuto dell'extradizione

L'extradizione non e' concessa:

- a) se il reato per il quale e' richiesta e' considerato dalla Parte Richiesta come reato politico. Ai fini del presente Trattato non si considerano reati politici;
- i) l'omicidio o altro reato violento contro la persona del Capo dello Stato, o di Governo, o dei membri della sua famiglia;
- ii) il genocidio e atti di terrorismo in conformita' ai trattati e agli accordi multilaterali dei quali entrambi gli Stati sono Parte;
- iii) altri reati che, in conformita' ai trattati o agli accordi multilaterali che vincolano le Parti, non possono essere considerati reati politici;
- b) se vi sono fondati motivi per ritenere che la richiesta di estradizione e' stata presentata al fine di perseguire o punire una persona per motivi di razza, religione, sesso, orientamento sessuale, nazionalita', affiliazione od opinione politica;
- c) se la condotta per la quale e' richiesta l'extradizione costituisce un reato esclusivamente militare;
- d) se l'azione penale o la pena per la quale e' richiesta l'extradizione e' prescritta in conformita' alla legislazione della Parte Richiedente;
- e) quando la pena che deve essere eseguita viola i principi contemplati nella Costituzione della Parte Richiesta;
- f) se la persona richiesta e' stata condannata con sentenza definitiva nella Parte Richiesta per gli stessi fatti che motivano la richiesta di estradizione;
- g) quando la Parte Richiesta o la Parte Richiedente hanno concesso l'amnistia, l'indulto o qualsiasi altra forma di estinzione della pena per il reato per il quale si richiede l'extradizione;
- h) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'extradizione puo' compromettere la sua sovranita', sicurezza, ordine pubblico o altri interessi essenziali dello Stato, o se la

richiesta contrasta con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Parte Richiesta, o con i trattati in vigore per le Parti in materia di Diritti Umani;
i) se alla persona richiesta in estradizione e' stato concesso, nei confronti della Parte Richiedente, asilo politico o analoga protezione nella Parte Richiesta.

Versione in vigore dal 4 giugno 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

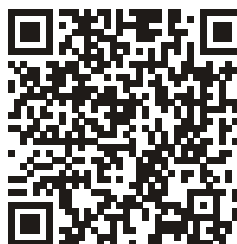
Atto	Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 febbraio 2019; b) Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica dominicana di assistenza giudiziaria reciproca in materia penale, fatto a Roma il 13 febbraio 2019
Estremi	Legge 18 maggio 2021, n. 78
Partizione	Trattato di estradizione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-78-2021/trattato-di-estradizione-art-3>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 3 (Trattato di estradizione)

Roma il 13 febbraio 2019 · Art. 3 (Trattato di estradizione)

